

La consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del processo civile
La perizia nell'ambito penale
Cenni sulla valutazione del danno

La CTU nell'ambito del processo civile. La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) quale mezzo istruttorio, diverso dalla prova vera e propria, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito.

Secondo la tradizionale nozione che ne viene data, la CTU costituisce un "subprocedimento" che determina l'ingresso nel processo di un ausiliario del Giudice, cui il Giudice stesso fa ricorso per integrare le proprie conoscenze, nell'attività di valutazione ed apprezzamento delle prove che le parti hanno già offerto.

In particolare, l'opportunità di disporre una consulenza tecnica ha come obiettivo quello di *valutare* gli elementi probatori già acquisiti nel processo, o quello di *risolvere* questioni che implicano specifiche conoscenze tecniche, per aiutare il giudice a decidere.

Ciò posto, la CTU **non** può, perciò, essere disposta per supplire alle carenze probatorie, conseguenti alla mancata allegazione da parte di chi doveva invece produrle in giudizio (si parla difatti non di mezzo di prova ma di strumento per la valutazione della prova già acquisita).

Né, tantomeno, si può con la CTU compiere attività per ricercare elementi o fatti non provati¹⁵⁰.

Per quanto attiene alle norme che regolamentano l'attività del consulente nell'ambito della materia civilistica, ricordiamo **gli artt. 61 e ss. c.p.c.** e **gli artt. 191 e ss. c.p.c.** e, prima di addentrarci sulle novità introdotte dalla Legge Gelli-Bianco, occorre, vista l'importanza che la CTU ha nei procedimenti giudiziari per responsabilità professionale medica, fornire un quadro completo ed esaustivo sul funzionamento della CTU, sui limiti e i poteri del consulente, e sulle azioni per contrastarlo.

Del resto, in questa materia, spesso si sente affermare dagli operatori del diritto che "*la causa è basata sulla CTU*", e, in effetti, molti procedi-

¹⁵⁰ A tale principio si può **derogare** soltanto quanto si deve accertare un **fatto ignoto** che è possibile accertare solo attraverso il ricorso a **specifiche cognizioni tecniche** e **non** sia raggiungibile con altri mezzi di prova. In questi **casi eccezionali** la consulenza medico-legale viene considerata una **fonte oggettiva di prova** perché si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili **unicamente con specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche**. Esempio: accertamento dello stato fisico e psichico per la dichiarazione di interdizione o inabilità.

menti per responsabilità medica non arrivano a sentenza perché dopo il deposito della CTU si definiscono stragiudizialmente.

La finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, in generale, come accennato, è quella di aiutare il giudice nella valutazione di elementi probatori già acquisiti nel processo o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche (detta CTU *deducente*).

Pertanto, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, la consulenza non può essere disposta per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e il giudice non può legittimamente disporla, quando la stessa la richieda, per supplire al fatto di non avere allegato od offerto prove, ovvero quando la parte voglia compiere un'attività esplorativa per ricercare elementi, fatti o circostanze non provati.

I suddetti limiti possono essere superati unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni, di fatto ignote, possa compiersi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche e non sia raggiungibile attraverso altri mezzi di prova (detta CTU *percipiente*)¹⁵¹.

In questo specifico caso, la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, ed *"è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche"* (Cass. civ., Sez. III, n. 6155/09).

Nel nostro ordinamento vige il principio *judex peritus peritorum*, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.

Lo hanno ribadito anche le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con l'ordinanza del 14 marzo 2019, n. 7354:

"In base al principio judex peritus peritorum il giudice di merito può disattendere le argomentazioni tecniche del consulente tecnico d'ufficio sia nei casi

¹⁵¹ In questi casi eccezionali la **consulenza tecnica medico-legale** (che in linea di massima non costituisce mezzo di prova, ma strumento per la valutazione della prova acquisita) diventa una **fonte oggettiva di prova** poiché si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'**ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche**. Si afferma in taluna giurisprudenza, che appartenga al novero delle attività di accertamento e percezione dei fatti anche la CTU medico-legale diretta ad accertare gli esiti psico-fisici di eventi infortunistici, a cui si ribatte che comunque l'accertamento tecnico deve essere sempre **preceduto da allegazioni e prove** circa il sinistro, le lesioni e gli altri fatti rilevanti giuridicamente.

in cui risultino in sé stesse contraddittorie, sia qualora ritenga di applicare in sostituzione argomentazioni diverse desunte da personali cognizioni tecniche. Di fatti non vige l'obbligo della nomina del c.t.u. per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, essendo sufficiente che il giudice fornisca una motivazione adeguata, esente da vizi logici ed errori di diritto”.

La consulenza tecnica è invece un mezzo di prova di cui il giudice dispone, quando il suo sapere tecnico/giuridico non è adeguato per risolvere questioni che richiedono un particolare sapere tecnico/scientifico. Egli, pertanto, a norma degli artt. 61 e ss. e 191 e ss. c.p.c., nomina un consulente tecnico, formula i quesiti ai quali lo stesso dovrà rispondere e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

Invero *ex art.* 61 c.p.c. il giudice, quando lo ritiene necessario, può farsi assistere da uno o più consulenti tecnici¹⁵².

L'attuale disciplina, relativa alla nomina e alle indagini del consulente tecnico, è frutto delle modifiche intervenute con la legge n. 69/09, che hanno il pregio di avere introdotto il pieno rispetto dei principi costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio¹⁵³.

È facoltà delle parti richiedere che il giudice disponga la consulenza tecnica: tale richiesta non obbliga però il giudice, il quale può, tuttavia, decidere di disporla d'ufficio.

La relazione conclusiva delle operazioni peritali, comprensiva delle osservazioni delle parti, costituirà il fondamento delle decisioni che il giudice dovrà assumere (art. 115, comma 1, c.p.c.).

Il consulente tecnico d'ufficio. Il consulente tecnico d'ufficio (c.d. CTU) è un professionista iscritto nell'apposito albo dei consulenti tecnici (artt.

¹⁵² “È consolidato orientamento secondo cui la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un **potere discrezionale del giudice**, il quale, tuttavia, ha il dovere di **motivare adeguatamente il rigetto** della istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dando adeguata **dimostrazione** di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, i **problemi tecnici** connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare” (Cass. civ., Sez. I, n. 17399/15).

¹⁵³ Il diritto di difesa si realizza con la nomina del **consulente tecnico di parte**, ma ove la parte non intenda o non possa permettersi di nominare un consulente tecnico, il proprio **legale potrà partecipare alle attività peritali** (cfr. art. 194, comma 2, c.p.c.). Il principio del contraddittorio è garantito dalla nuova formulazione dell'art. 195 c.p.c., che prevede che il CTU, espletate le operazioni peritali, trasmetta ai consulenti delle parti costituite la propria relazione, le parti trasmettano al consulente le proprie **osservazioni**, e infine il CTU depositi in cancelleria **la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse, il tutto secondo i termini fissati dal giudice**.

13 e ss. disp. att. c.p.c., tale previsione non è tuttavia vincolante)¹⁵⁴ e viene nominato dal giudice quale tecnico esperto, su una questione controversa tra le parti del processo; come più volte già precisato, il CTU, tuttavia, non potrà sostituirsi alle parti, sulle quali incombe l'onere di allegazione e di prova¹⁵⁵.

Una volta ottenuta l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici, il professionista che venga meno ai doveri di cui all'art. 19 disp. att. c.p.c. è soggetto a procedimento disciplinare¹⁵⁶.

La nomina del consulente tecnico spetta esclusivamente al giudice, e può avvenire con ordinanza ai sensi dell'art. 183, comma 7, c.p.c. o con altra successiva ordinanza, anche collegiale.

Le parti possono farne richiesta fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, e *non* si tratta di un'istanza istruttoria, in senso tecnico, ma di una sollecitazione diretta al giudice affinché, nell'ambito del suo potere discrezionale, si convinca e vi provveda.

A norma dell'art. 191 c.p.c., nei casi in cui disponga una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice nomina un solo consulente. Possono essere nominati più consulenti, soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone (*vedremo di seguito le novità introdotte dalla L. Gelli-Bianco*).

Il caso di grave necessità è rimesso alla valutazione del giudice, ed è ravvisabile quando occorre effettuare accertamenti particolarmente complessi che non possono essere fatti da un solo consulente, concernendo discipline diverse¹⁵⁷.

Obbligo di accettare l'incarico, astensione e ricusazione. La scelta del consulente deve essere fatta tra quelli iscritti nell'apposito Albo presente

¹⁵⁴ La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in **albi speciali** formati in base alle disposizioni del c.p.c. (disp. att. c.p.c., capo II artt. 13 e seg.ti). L'art. 22 att. c.p.c. prevede infatti che gli incarichi peritali siano conferiti normalmente a coloro che sono iscritti all'albo del Tribunale, alla cui circoscrizione appartiene il giudice, norma a carattere ordinatorio, **derogabile** tramite espressa richiesta di autorizzazione al Presidente del Tribunale, la cui violazione non è tuttavia prevista quale nullità e dunque **non è sanzionabile**.

¹⁵⁵ Il CTU deve possedere una speciale competenza, ovvero deve spiegare in termini chiari e comprensibili quanto ha potuto osservare, deve sapere spiegare nozioni scientifiche e motivare il proprio *iter* argomentativo.

¹⁵⁶ La disciplina appare lacunosa, non prevedendo in maniera esplicita e cogente un controllo sulla permanenza dei requisiti richiesti per essere inserito nell'apposito albo.

¹⁵⁷ In tal caso la legge detta una disciplina particolare anche in materia di compenso al CTU (v. art. 53 d.P.R. N. 115/02).

nel Tribunale alla cui circoscrizione appartiene il giudice (art. 22 disp. att. c.p.c.).¹⁵⁸

La scelta dell'ausiliario è riservata al giudice e non è sindacabile in sede di legittimità¹⁵⁹ e l'inosservanza dei criteri fissati dall'art. 61 c.p.c. e dall'art. 22 disp. att. c.p.c., con consulente iscritto ad altro tribunale o non iscritto a nessun albo, non incide sulla validità della consulenza tecnica¹⁶⁰.

L'art. 63 c.p.c. regola la disciplina relativa all'obbligo di assumere l'incarico, l'astensione e la riconsulenza del consulente.

Il consulente, se iscritto in un albo, ha l'obbligo di prestare il suo ufficio salvo che ricorra un giusto motivo di astensione, che deve essere valutato dallo stesso giudice che l'ha nominato.

Nel processo civile, i **motivi di astensione** del consulente sono analoghi a quelli previsti dall'art. 51 c.p.c. del giudice.

Per il combinato disposto degli artt. 51 n. 4 e 63, comma 2 c.p.c., l'obbligo di astensione del consulente tecnico e la possibilità di riconsulterlo, sussistono quando egli abbia già prestato assistenza, come CTU, in altro grado dello stesso processo¹⁶¹, indipendentemente dall'identità o meno dell'oggetto dell'indagine svolta¹⁶². Ci sono poi i casi di astensione per ragioni di opportunità, in mancanza della quale il CTU può essere riconsulterato dalle parti.

La norma ha, come obiettivo, quello di creare le condizioni migliori affinché il nuovo accertamento venga compiuto senza pregiudizi e condizionamenti, in modo equo ed imparziale.

Il CTU deve altresì astenersi (e può essere riconsulterato) per ragioni di opportunità¹⁶³.

Un caso frequente di inopportunità per incompatibilità di funzioni, a

¹⁵⁸ Norma **derogabile** tramite espressa richiesta al Presidente del Tribunale. In caso di violazione **non** è prevista la nullità della nomina del un CTU non iscritto. L'art. 22 disp. att. c.p.c. prevede pure che il Presidente del Tribunale vigili sul conferimento degli incarichi affinché a nessun consulente possano essere affidati incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio, inoltre prevede che venga assicurata adeguata trasparenza sulle nomine attraverso strumenti informatici.

¹⁵⁹ V. Cass. Sez. II, n. 5473/01.

¹⁶⁰ V. Cass. Sez. lav. n. 1074/83.

¹⁶¹ Il motivo è che il nuovo accertamento venga effettuato senza condizionamenti, e sia oggettivo ed imparziale (v. art. 51 n. 4 e art. 63 comma 2 c.p.c.). A meno che si tratti di un accertamento accessorio per un aggravamento di patologia.

¹⁶² A meno che, ovviamente, non si tratti di un accertamento accessorio, come ad esempio in campo medico un aggravamento della patologia.

¹⁶³ In quanto l'art. 63 c.p.c. richiama anche il capoverso dell'art. 51 c.p.c.,